

Causa Papalia c. Italia –Seconda Sezione – sentenza 4 dicembre 2007 (ricorso n. 60395/00)

(constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame nel merito, nel termine legale di 10 giorni, dei ricorsi avverso i provvedimenti in materia di detenzione speciale; constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità; constata la violazione dell'art. 13 CEDU, relativo al diritto ad un rimedio effettivo, in combinato disposto con l'art. 8, poiché, avverso le decisioni di controllo della corrispondenza, non è previsto un mezzo di ricorso ad autorità diversa da quella che ha adottato le medesime decisioni)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi degli artt. 6, par. 1, (*diritto ad un equo processo*) e 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), anche in combinato disposto con l'art. 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*), per la sottoposizione, a decorrere dal 9 giugno 1998, al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41 *bis* della legge n. 354 del 1975, sottoposizione prorogata sette volte con reiterati provvedimenti della durata di sei mesi. Tra le limitazioni personali con essi disposte, a partire dal 17 giugno 1999, vi era anche il controllo della corrispondenza, che, nella fattispecie era stato esercitato in forma più ampia del previsto.

Il ricorrente, condannato all'ergastolo, aveva sistematicamente impugnato i suddetti provvedimenti e i relativi procedimenti si erano conclusi oltre il termine di legge; inoltre, cinque impugnazioni erano state dichiarate irricevibili dalla competente autorità giudiziaria per difetto di interesse, in quanto il provvedimento impugnato aveva esaurito i suoi effetti nelle more del procedimento giudiziario. Per il ritardo nell'esame dei ricorsi la Corte d'appello, investita ai sensi della legge n. 89 del 2001, aveva concesso al ricorrente un'equa riparazione.

Diritto. Come nel caso *Asciutto*, la Corte ha preliminarmente ricordato che la materia del regime di detenzione speciale e del controllo della corrispondenza era stata affrontata nella sentenza *Ospina Vargas c. Italia* del 14 ottobre 2004 e che, nella sentenza *Ganci c. Italia*, del 30 ottobre 2003, aveva preso atto del mutato orientamento della Corte di Cassazione in tema di interesse a ricorrere contro i provvedimenti in materia di detenzione speciale: infatti, con la sentenza n. 4599 del 2004, la Cassazione italiana aveva riconosciuto l'interesse del detenuto ad una decisione sul merito dell'impugnazione anche una volta scaduto il termine di efficacia del provvedimento impugnato. Inoltre, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza contenuta nella sentenza *Messina c. Italia* (n° 2) del 28 settembre 2000, con la quale, pur valutando che il semplice superamento del termine legale per la decisione sui ricorsi non costituisce disconoscimento del diritto al ricorso effettivo, aveva però affermato che il sistematico non rispetto del termine di 10 giorni da parte dell'autorità giudiziaria per decidere le impugnazioni può sensibilmente ridurre, se non annullare, l'impatto del controllo giudiziario sui provvedimenti che dispongono il regime speciale di detenzione. Tale conclusione si fondava, in particolare, su due elementi: la durata limitata di ogni provvedimento e il fatto che il Ministro della giustizia non è vincolato da un'eventuale decisione giudiziaria di revoca parziale o totale delle limitazioni imposte con precedente provvedimento; infatti, nella fattispecie, subito dopo il decorso del termine di efficacia dei provvedimenti impugnati, erano stati adottati ulteriori provvedimenti che introducevano nuovamente le limitazioni nel frattempo annullate dal tribunale della libertà. Nella sentenza *Ganci*, ammessa l'applicabilità alla materia dell'art. 6, par. 1, nel suo *volet* civile, la Corte aveva ritenuto che la mancanza di decisione sul merito dei ricorsi contro i provvedimenti del Ministro della giustizia avesse violato il diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 6, par 1, CEDU.

Nel caso in esame, ad avviso della Corte, si impone la stessa conclusione.

Infatti, cinque delle impugnazioni presentate dal ricorrente avverso i provvedimenti di detenzione speciale erano state dichiarate irricevibili per difetto di interesse con una pronuncia sul merito

emanata una volta spirato il termine di efficacia dei provvedimenti stessi; inoltre, nel frattempo, erano stati emanati nuovi provvedimenti che avevano prorogato il regime di detenzione speciale. La mancanza di pronuncia sul merito delle impugnazioni, secondo la Corte, aveva annullato l'impatto del controllo giudiziario sui provvedimenti del Ministro della Giustizia: infatti, se la legge prevede un termine di soli dieci giorni per la decisione delle impugnazioni, il motivo è costituito, da un lato dalla gravità dell'impatto del regime speciale sui diritti dei detenuti e, dall'altro, dalla limitata efficacia nel tempo del provvedimento impugnato (precedenti, tra gli altri, *Argenti c. Italia*, sentenza del 10 novembre 2005 e *Viola c. Italia*, sentenza del 29 giugno 2006).

Pertanto, poiché la mancanza di decisione giudiziaria su cinque delle impugnazioni contro il regime di detenzione speciale aveva violato il diritto del ricorrente all'esame da parte di un giudice delle proprie doglianze, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par 1, CEDU.

Quanto al controllo della corrispondenza, la Corte ha ritenuto di non discostarsi dall'orientamento già adottato con la sentenza *Labita c. Italia* del 6 aprile 2000, secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004 contrasta con il principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

In merito alla doglianza del ricorrente di non aver potuto disporre di un mezzo di ricorso efficace per contestare il controllo della corrispondenza, la Corte non ha accolto l'argomentazione difensiva del Governo italiano secondo la quale la censura della corrispondenza può essere oggetto di opposizione avanti la stessa autorità che l'ha disposta. In proposito ha ricordato la propria giurisprudenza contenuta nella sentenza *Calogero Diana c. Italia* del 15 novembre 1996, nella quale rilevava che il ricorso in opposizione non poteva ritenersi rimedio ai sensi dell'art. 13 CEDU perché rivolto alla stessa autorità che aveva emanato l'atto e deciso in assenza di contraddittorio; nella medesima pronuncia rilevava che la stessa Corte di Cassazione aveva affermato che il diritto italiano non prevede alcun mezzo di ricorso contro le decisioni di controllo della corrispondenza.

Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 13, in combinato disposto con l'art. 8 CEDU.

Ai fini dell'art. 41 CEDU, la Corte ha ritenuto sufficiente compensazione dei danni morali la constatazione di violazione e ha accordato 4.000,00 € per spese di procedura.